

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

LUGLIO 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Contratti e Obbligazioni	1
Fallimento	2
Famiglia.....	2
Fatti illeciti	2
Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....	2
Procedimento civile.....	2
Proprietà	3
Sanzioni Amministrative.....	4

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Casi in cui la legge prevede sotto pena di nullità, per la conclusione del contratto, la forma scritta - possibilità che il proponente acquisisca la conoscenza della intervenuta accettazione per iscritto da parte dell'oblato con mezzo che non riveste la forma scritta – telefonata – Sussiste – Accertamento dell'effettiva e tempestiva conoscenza

Cass. civ., Sez. II., sentenza 12 luglio 2011 n. 15293 (Pres. Triola, Rel. Giusti)

Nei contratti formali, l'accettazione della proposta non deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga. Nella disciplina dettata dal codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, avendo il legislatore "dettato una norma (l'art. 1335 cod. civ.) che stabilisce una presunzione di conoscenza (con l'arrivo... dell'accettazione all'indirizzo del destinatario, cioè al luogo più idoneo per la... ricezione) che si aggiunge, ma non esclude altri modi di conoscenza. Il principio della cognizione che vige nella conclusione del contratto richiede che entrambe le parti abbiano conoscenza della loro concorde volontà, conoscenza che può realizzarsi comunque (sempre che le due dichiarazioni siano redatte per iscritto)

FALLIMENTO

INSINUAZIONE AL PASSIVO – CREDITI ERARIALI – PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SULLA BASE DEL RUOLO O SULLA BASE DEL MERO ACCERTAMENTO DEL CREDITO

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 27 giugno 2011, n. 14116 (Pres. Plenteda, Rel. Scaldaferrì)

E' questione da rimettere alla valutazione del Primo Presidente, poiché di massima importanza, quella relativa a se la domanda di insinuazione al passivo del fallimento per crediti erariali debba essere presentata dall'Amministrazione finanziaria sulla base del ruolo e della notifica della cartella di pagamento ovvero se sia sufficiente l'atto definitivo di accertamento del credito.

FAMIGLIA

ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO – EFFETTI SUL GIUDIZIO DI DIVORZIO – PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE

Cass. civ., Sez. I., sentenza 14 luglio 2011 n. 3807 (Pres. Luccioli)

Dopo la pronuncia di nullità del matrimonio si producono ugualmente gli effetti del matrimonio valido (art. 128, commi II e IV c.c.) rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio e non si modifica sostanzialmente il regime giuridico per quanto concerne i provvedimenti che il giudice adotta nei loro riguardi, poiché l'art. 129, comma II, c.c. Richiama espressamente l'art. 155 del codice civile. Ne consegue che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di separazione dei coniugi), per un verso non viene meno il potere dovere del giudice di adottare i provvedimenti riguardo ai figli; per altro verso rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo).

FATTI ILLECITI

INCENDIO DI AUTO PARCHEGGIATA IN STRADA – COPERTURA ASSICURATIVA – SUSSISTE – CONCETTO DI “CIRCOLAZIONE”

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 luglio 2011, n. 15392 (Pres. Morelli, Rel. Carluccio)

La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108)

MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

INCENDIO DI AUTO PARCHEGGIATA IN STRADA – COPERTURA ASSICURATIVA – SUSSISTE – CONCETTO DI “CIRCOLAZIONE”

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 10 maggio 2011, n. 10187 (Pres. Salmé, Rel. Rordorf)

E' inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell'amministrazione.

PROCEDIMENTO CIVILE

INTERVENTO IUSSU IUDICIS – SINDACABILITÀ – ESCLUSIONE – MODALITÀ PER LA SUA REALIZZAZIONE – AUTORIZZAZIONE DEL CONVENUTO ALLA ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 luglio 2011, n. 15387 (Pres. Morelli – Rel. D'Alessandro)

L'intervento iussu iudicis, rispondendo all'interesse superiore della giustizia ad attuare l'economia dei giudizi e ad evitare i rischi di giudicati contraddittori - come tale di ordine pubblico e trascendente quello delle stesse parti originarie del giudizio o di terzi - può essere disposto (sulla base di una valutazione che costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice del primo grado, il cui esercizio non è suscettibile di sindacato nelle fasi successive, né, in particolare, in sede di legittimità) anche nel caso in cui, estraneità al rapporto controverso, il giudice ritenga di dover indurre od autorizzare chi agisce ad estendere la propria domanda nei confronti del terzo indicato come titolare del rapporto medesimo.

OVERRULING – IMPROVVISI E REPENTINI CAMBI DI GIURISPRUDENZA – GIUDIZI PENDENTI – APPLICABILITÀ DELLA PREGRESSA GIURISPRUDENZA – SUSSISTE – PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO – ANALOGIA CON LE LEGGI INTERPRETATIVE

Cass. civ., Sez. Un., sentenza 11 luglio 2011 n. 15144 (Pres. Vittoria, est. Morelli)

Il fenomeno del cd. *overruling* ricorre (soltanto) quando si registra una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte. Elementi costitutivi sono quindi: l'aver a oggetto una norma processuale, il rappresentare un mutamento imprevedibile, il determinare un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa. In questi casi, trova diretta applicazione il valore del Giusto processo attraverso l'esclusione dell'operatività della preclusione derivante dall'*overruling* nei confronti della parte che abbia confidato nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa. Per essa, insomma, la tempestività dell'atto va valutata con riferimento alla giurisprudenza vigente al momento dell'atto stesso. Trattasi di soluzione confortata dall'esigenza di non alterare il parallelismo tra legge retroattiva e

interpretazione giurisprudenziale retroattiva, per il profilo dei limiti, alla retroagibilità della regola, imposti dal principio di ragionevolezza. Ciò che non è consentito alla legge non può similmente essere consentito alla giurisprudenza.

LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 – GIUDIZI INSTAURATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE – GIUDIZI INTRODOTTI IN PRIMO GRADO - SUSSISTE

Cass. Civ., sez.II., sentenza 17 maggio 2011, n. 10846 (Pres. Finocchiaro, Rel. Frasca)

L'articolo 58, comma 1, infatti, quando allude ai giudizi instaurati dopol'entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, si riferisce all'instaurazione originaria del giudizio o del procedimento, dovendosi escludere che esso intenda riferirsi all'instaurazione di una fase di un grado di giudizio o di un grado di giudizio, allorché la norma introdotta dalla legge si riferisca ad una certa fase o ad un certo grado. Lo fanno manifesto le disposizioni dei commisuccessivi e particolarmente quella del comma 2 e quella del comma 5 dello stesso articolo 58 c.p.c., le quali, in deroga al principio generale del comma 1, applicano criteri che fanno riferimento al grado del giudizio o al momento della pronuncia del provvedimento impugnato con riguardo all'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione

PROPRIETÀ

OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA – MANCATO COMPLETAMENTO DELL'OPERA – RESTITUZIONE DEL BENE AL PRIVATO - AMMISSIBILITÀ

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 31 maggio 2011 n. 11963 (Pres. Preden, rel. Piccininni)

L'occupazione per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà in capo alla P.A. dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia, ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel

perseguimento dell'obiettivo inizialmente delineato, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, che realizza la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione dell'art. 2058 del codice civile.

SPESE CONDOMINIALI – LEGITTIMATO PASSIVO - VERO CONDOMINO - CONDOMINO APPARENTE – PRINCIPIO DELL'APPARENZA – INAPPLICABILITÀ – PRINCIPIO INFORMATORE DELLA MATERIA

Cass. Civ., sez. II., sentenza 12 luglio 2011, n. 15296 (Pres. Triola, Rel. San Giorgio)

Nel caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non, anche chi possa apparire tale, poiché difettano, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione. ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni di operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale, essenzialmente, ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva all'effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiali. Inoltre, il giudice di pace viola l'obbligo di osservare i principi informatori della materia del condominio qualora in materia di azione per il recupero delle spese condominiali, nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento assuma quale principio generale dell'ordinamento quello dell'apparenza del diritto. Con l'ulteriore conseguenza che la sentenza pronunciata in violazione di un principio informatore della materia – come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre v. S.U. 564/09. Cass. 7668/08. 7581/07, 6593/06, 7872/05, 5084/04) e la stessa Corte Costituzionale (sent. n. 206/04), avuto riguardo al regime anteriore alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.40 del 2006, è ricorribile in cassazione nonostante quella sentenza sia relativa ad un credito di importo

inferiore ad Euro 1.100.00. e sia stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c.. comma 2.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

STRADE EXTRAURBANE E STRADE URBANE DI SCORRIMENTO – AUTOVELOX – CONTESTAZIONE IMMEDIATA

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 luglio 2011, n. 15042 (Pres. Settimj, Rel. Petitti)

Il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1 bis, cod. strad.

AUTOVELOX – NORME SUI LIMITI DI VELOCITÀ – CONTESTAZIONE DIFFERITA DELL'INFRAZIONE - RAGIONI INDICATE NEL VERBALE – SINDACABILITÀ

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 luglio 2011, n. 15042 (Pres. Settimj, Rel. Petitti)

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione.

**AUTOVELOX – NECESSITÀ DI OMOLOGAZIONE –
ESCLUSIONE**

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 luglio 2011, n. 15042 (Pres. Settimj, Rel. Petitti)

La necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass., n. 28333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007).

**AUTOVELOX – NECESSITÀ DI OMOLOGAZIONE –
INDICAZIONE DELL'OMOLOGAZIONE NEL VERBALE – ESCLUSIONE**

Cass. Civ., sez. II, ordinanza 7 luglio 2011, n. 15042 (Pres. Settimj, Rel. Petitti)

In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6), né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass., n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate).